



# Il Presidente della Repubblica

Vista la domanda diretta ad ottenere la costituzione in ente morale ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, del "Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna" con sede in Roma;

Considerato che lo stesso è dotato di idoneo patrimonio;

Visto lo statuto organico presentato per il governo della nuova istituzione;

Veduti gli atti, tra i quali il parere espresso dal Prefetto di Roma;

Visto l'articolo 12 del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

## DECRETA

Art. 1 - Il "Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna" con sede in Roma è eretto in ente morale.

Art. 2 - È approvato lo statuto organico in data 5 luglio 1961 composto di 14 articoli, con la seguente modificazione: all'art. 9 è aggiunto il seguente comma finale: "In tal caso l'associazione è sottoposta a vigilanza e controllo da parte del Ministero dell'Interno".

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Fatto a Roma, addì 18 dicembre 1961



P. C. E.  
IL DIRETTORE DA SEZIONE

F.to Lorenzini  
C.to Pizzetti